

IL CONCEDENTE



IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI FINALE EMILIA




IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Bettuzzi



G						
F						
E						
D						
C						
B						
A	17.04.2012	EMISSIONE		BERTUZZI	BECCARELLI SALSI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO
5885	PD	0	000	00000	0	IA
REV.	DATA:	SCALA:				
	MAGGIO 2012	VARIE				

Legenda

ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE
(Art. 41 L.Rg. 47/78 modificata ed integrata)



ZONA G2 : PER VERDE PUBBLICO URBANO E DI QUARTIERE (Art. 15.3)



ZONA PER LA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (Art. 15.7)

ZONE OMOGENEE "E" DESTINATE ALL' ATTIVITA' PRODUTTIVA AGRICOLA
(Art. 40 L.Rg. 47/78 modificata ed integrata)



ZONA E1 : AGRICOLA NORMALE (Art. 16.1)



ZONA E2 : AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA ECOLOGICO - AMBIENTALE (Art. 16.2)



ZONA E4 : AGRICOLA DI TUTELA ORDINARIA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D' ACQUA (Art. 16.4)



ZONA E4 : FASCE DI ESPANSIONE INONDABILI (Art. 16.4)



ZONA E6 : AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITÀ IDRAULICA (Art. 16.6)

ZONE SOTTOPOSTE A NORMATIVE SPECIALI



ZONA SPECIALE DESTINATA AD ATTIVITA' AGROINDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA ATTIVITA' AGRICOLA (Art. 17.6)

SIMBOLOGIA



INDIVIDUAZIONE DEL METANODOTTO SNAM (Art. 19.7)



PALEODOSSI DI ACCERTATO INTERESSE (Art. 21.3)




DOSSI DI AMBITO FLUVIALE RECENTE (Art. 21.3)





PALEODOSSI DI MODESTA RILEVANZA (Art. 21.3)




TERRENI INTERESSATI DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA (Art. 21.1)









PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA CARTOGRAFICA E NORMATIVA

Art. 15.3 - ZONA "G2" PER VERDE PUBBLICO URBANO E DI QUARTIERE

1') Tale zona coincide con le aree del P.R.G. già utilizzate a verde e parco pubblici e con quelle riservate alla formazione del sistema dei parchi urbani e di quartiere nel rispetto dello standard minimo prescritto al punto c) della lettera B) dell'Art. 46 della legge regionale 47/78 modificata ed integrata e ciò sia al fine del recupero dei fabbisogni arretrati inerenti le aree già insediate, sia al fine del reperimento delle aree a verde pubblico di quartiere o di complesso insediativo relative ai nuovi compatti di espansione residenziale o produttiva.

2') In tale zona sono consentiti unicamente interventi sul suolo atti a mantenere, potenziare e qualificare i parchi pubblici esistenti e a realizzarne di nuovi nel rispetto delle indicazioni zonali del P.R.G.. A tal fine è richiesta, nelle aree in argomento, la piantumazione del verde, la sistemazione e l'inerbimento delle aree libere o la loro attrezzatura (uso 2.5 - attrezzature del verde) con viali, panchine, giochi amovibili, pubblica illuminazione ed arredo urbano, la creazione di percorsi ciclopedonali e delle necessarie aree da riservare a parcheggio pubblico, conformemente ai progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento degli interventi con i privati, ovvero predisposti con progetto specifico dal comune.

(omissis)

Art. 15.7 - ZONA PER LA VIABILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che, nello stato di fatto e nelle previsioni zonali del P.R.G., sono destinate al recepimento, alla razionalizzazione, al potenziamento e alla nuova realizzazione del sistema stradale pubblico riservato alla circolazione delle persone e delle merci con mezzi omologati ai sensi di legge, nonché al sistema della rete principale dei percorsi ciclabili.

2') Nella zona destinata alla viabilità sono pertanto ammessi tutti gli interventi edificatori e di sistemazione del suolo atti a consentire la manutenzione, la razionalizzazione, la nuova realizzazione delle strade, dei nodi stradali, delle infrastrutture tecnologiche necessarie al corretto espandersi della circolazione veicolare e pedonale, nonché la manutenzione e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici a rete previa autorizzazione degli uffici competenti in relazione alle diverse categorie di strade e nel rispetto della normativa urbanistica e delle procedure vigenti nel comune.

3') In conformità ai disposti di cui all'articolo 3 del D.M. 1/4/1968 N. 1404, del D.L. 30.4.1992 N.285, del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 modificato dal D.P.R. 16.4.1993 N. 147, le strade del P.R.G. sono classificate secondo le categorie evidenziate nella Tav. 8A in scala 1:10.000, alle quali si applicano i limiti minimi di arretramento sottoelencati con le specificazioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle norme di zona omogenea ovvero nel Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada : a) strada extraurbana principale di progetto di interesse regionale (asse Cispadano) - categoria "B" - limite arretramento della edificazione minimo = 60 mt. fuori dai centri abitati;

(omissis)

4') Le strade extraurbane principali di interesse regionale di categoria "B" di cui al punto a) del precedente comma, sono accessibili solo attraverso i nodi indicati sulle tavole del P.R.G. in scala 1:5000 e la eventuale immissione di strade di categoria inferiore dovrà essere sottoposta a preventivo parere favorevole degli uffici competenti dell'Ente proprietario della viabilità primaria in argomento.

5') Le strade extraurbane secondarie di interesse regionale e di categoria "C" di cui al punto c) nonché le strade extraurbane secondarie di interesse provinciale di categoria "C" di cui al punto d) del precedente comma, sono accessibili dai nodi riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. in scala 1:5000 e dagli accessi veicolari esistenti e regolarmente autorizzati prima della data di adozione del presente P.R.G., fatte salve comunque le misure di razionalizzazione degli accessi carrabili esistenti specificatamente indicate sulle tavole di zonizzazione del medesimo P.R.G. Eventuali nuove immissioni sono consentite a distanza di 250 metri rispetto a quelle esistenti solo se regolarmente autorizzate dall'Ente pubblico competente e purché comunque conseguenti ad interventi edificatori

inerenti l'utilizzo produttivo agricolo del territorio da attuarsi sempre nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G..

(*omissis*)

12') Tra le zone destinate alla viabilità sono comprese anche le fasce di rispetto stradale che vengono a determinarsi in funzione dei limiti di arretramento dell'edificazione individuati con linea a tratteggio sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e che non risultano sottoposte a specifica retinatura di zona omogenea. Le fasce di rispetto stradale coincidono pertanto con le zone omogenee "E" e con le aree agricole comprese tra il confine stradale esistente o di progetto e la linea a tratteggio che evidenzia il limite minimo di arretramento della nuova edificazione.

13') All'interno delle fasce di rispetto alla viabilità, in tal modo determinate, l'indicazione grafica delle sedi stradali e dei nodi stradali, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo di intervento approvato dal comune e dall'ente pubblico che ne abbia competenza ai sensi di legge. Nell'elaborazione dei progetti esecutivi relativi alla viabilità del P.R.G., dovrà essere tenuto comunque in massimo conto l'esigenza di sviluppare tracciati scorrevoli e sostanzialmente rispettosi delle indicazioni di P.R.G. anche per quanto attiene le sezioni di progetto ed i sistemi di svincolo in corrispondenza degli incroci principali.

14') Le fasce di rispetto stradale, relative alle strade esistenti, determinano la distanza minima da osservarsi nella edificazione misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della strada; a tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti dai progetti approvati; pertanto nessun nuovo edificio può essere costruito in tali aree e quelli esistenti se demoliti, possono essere eventualmente ricostruiti solo nel rispetto dei limiti di arretramento del PRG.

15') Le fasce di rispetto relative alla viabilità di progetto indicata sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. stabiliscono un vincolo di inedificabilità assoluta delle aree comprese nella fascia.

(*omissis*)

Art. 16.1 - ZONA "E1" AGRICOLA NORMALE

1') Tale zona coincide con i terreni agricoli che per ubicazione, caratteristiche geomorfologiche e paesaggistico-ambientali non comportano cautele attuative specifiche e normative di salvaguardia particolare.

(*omissis*)

Art. 16.2 - ZONA "E2" AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA ECOLOGICO-AMBIENTALE

1') Tale zona comprende i terreni agricoli di contorno ai centri edificati che concorrono al miglioramento della qualità ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle esigenze di fruizione per attività del tempo libero.

(*omissis*)

Art. 16.4 - ZONA "E4" AGRICOLA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

1') Comprende le parti del territorio comunale che vengono vincolate alla tutela e al rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali presenti nel Comune.

2') Le zone agricole di cui sopra sono evidenziate in cartografia con specifici retini e con limiti di arretramento dell'edificazione individuati con linea a tratteggio; uno individua le fasce di tutela ordinaria e l'altro le fasce di espansione inondabili del Fiume Panaro.

(*omissis*)

4') La zona agricola di tutela dei caratteri ambientali è destinata prioritariamente alla conservazione dell'ambiente naturale e alla realizzazione di opere e manufatti finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico di bacino con particolare riferimento alle opere di sistemazione idraulica, di regimazione e controllo delle piene.

(*omissis*)

6') In conformità alle norme del P.T.C.P., le zone di cui al presente articolo possono altresì essere interessate dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione nazionali, regionali, provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre prescrizioni del P.T.C.P. e fermo restando che nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete, eccettuate quelle completamente interrate, si deve evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- (omissis)

Art. 16.6 - ZONA "E6" AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA

1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che per le difficoltà di scolo delle acque necessitano di particolari cautele sia per quanto concerne la realizzazione di nuove costruzioni rurali sia per quanto riguarda l'esercizio della pratica colturale agricola.

(omissis)

ART. 19.6 - FASCE DI RISPETTO AGLI ELETTRODOTTI

1') Per le linee elettriche, ove non si provveda con specifici progetti per il loro interramento, sono prescritte, ai sensi della Legge Rg. 30/2000, le fasce di rispetto riportate sulla cartografia di PRG ed il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

2') In tali ambiti di rispetto sono vietate nuove costruzioni ed il recupero per fini residenziali, o ad altri usi che comportino la permanenza stabile di persone, sono subordinati alla redazione di una specifica relazione che dimostri il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di legge e descriva le operazioni di risanamento e/o mitigazione degli impatti da mettere in atto per rientrare nei limiti di esposizione in parola.

3') Nelle tavole di P.R.G. vengono individuate le linee elettriche di altissima, alta e media tensione esistenti nel territorio comunale. Le distanze vanno, in ogni caso, rispettate nei confronti di tutte le linee rientranti nella casistica sopra riportata, anche se non esplicitamente indicate. 4') Qualora si realizzino linee interrate, dovranno essere utilizzate sostanze dielettriche solide al fine di prevenire accidentali rilasci nel sottosuolo e l'adozione delle misure di risanamento previste dalla legge vigente in materia.

5') Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento alle linee ed impianti elettrici, con tensione uguale o superiore a 15 kV, che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica, valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno;

(omissis)

5.4'). Nell'ambito dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso come quelle indicate al punto 3.1 Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla.

(omissis)

5.6') L'attività edificatoria deve sempre rispettare le prescrizioni ed i limiti del comma 3° del presente articolo. I corridoi di fattibilità e le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica d ambientale del territorio.

Art. 19.7 - METANODOTTI

1') In riferimento alla rete esistente di distribuzione del gas-metano (condotta di 1^a specie – pressione d'esercizio > 24 Bar), evidenziata in cartografia di P.R.G., è prescritto il rispetto delle distanze dei fabbricati dalle condotte riportate con linea a tratteggio sulla cartografia del PRG. e delle indicazioni contenute nel D.M. 24/11/1984.

2') Tali indicazioni devono essere ritenute prescrittive anche in riferimento agli spazi non edificati ma destinati alla presenza prolungata di persone.

Art. 21.1 – TERRENI INTERESSATI DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA

- 1') Fra le zone di interesse storico testimoniale sono compresi i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come indicati in cartografia di P.R.G., per i quali valgono le seguenti prescrizioni.
- 2') Sono soggetti a tutela i manufatti idraulici segnalati in cartografia per i quali si applica la categoria di intervento dettata nelle schede operative allegate alla Disciplina particolareggiata, con le seguenti specificazioni:
- sono consentite le opere necessarie al funzionamento idraulico utilizzando tutte le tecniche che preservino al massimo le caratteristiche storico testimoniali del manufatto, in particolare con riferimento alle caratteristiche volumetriche ad alla caratterizzazione dei fronti;
 - sempre nel rispetto degli elementi di caratterizzazione dei fronti puo' essere consentito il reimpiego di materiali non particolarmente pregiati.
- 3') Negli interventi di trasformazione di qualunque tipo valgono le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
 - b) deve essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi della organizzazione territoriale;
 - c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - d) gli interventi di nuova costruzione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e, di norma, costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
 - e) deve essere evitata la modifica e l'interramento dei canali di bonifica che corrono in affiancamento a viabilità storica, a percorsi di interesse paesaggistico e/o panoramico o ricompresi nell'ambito di visuali significative;
 - f) deve essere evitato l'abbattimento di filari alberati esistenti in affiancamento a canali di bonifica;
 - g) deve essere evitata la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto.

Art. 21.3 – DOSSI DI PIANURA

- 1') I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale, sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
- 2') Nelle tavole di P.R.G. sono indicati i paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico, i dossi di ambito fluviale recente e i paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale e/o idraulica, ai quali si applicano le norme che seguono.

(omissis)

- 4') Nelle aree individuate come paleodossi di accertato interesse, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.
- 5') Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico e altimetrico dei tracciati infrastrutturali andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistica - ambientale.

(omissis)